

ANTIGONE

Rivista «ANTIGONE»

a cura dell'associazione *Antigone onlus*

SEDE OPERATIVA: v. Principe Eugenio 31 - 00195 Roma

SEDE LEGALE: v. Della Dogana Vecchia 5 - 00186 Roma

www.associazioneantigone.it

tel.: 06.49.38.35.68

associazione.antigone@tin.it

Direttore responsabile: *Claudio Sarzotti*.

Comitato scientifico: *Amedeo Cottino, Luigi Ferrajoli, Paolo Ferrua, Carlo Fiorio, Francesco Maisto, Alberto Marcheselli, Antonio Marchesi, Pio Marconi, Alessandro Margara, Dario Melossi, Giuseppe Mosconi, Mauro Palma, Massimo Pavarini, Tamar Pitch, Franco Prina, Eligio Resta, Marco Ruotolo.*

Redazione: *Stefano Anastasia, Massimiliano Bagolini, Cristiana Bianco, Cecilia Blengino, Andrea Catizone, Francesca D'Elia, Dario Stefano Dell'Aquila, Patrizio Gonnella, Marina Graziosi, Giovanni Jocteau, Susanna Marietti, Andrea Molteni, Alessandra Naldi, Daniela Ronco, Alvise Sbraccia, Vincenzo Scalia, Anna Simone, Giovanni Torrente, Francesca Vianello.*

Rilettura tecnica per L'Harmattan Italia: *Cristiana Cavagna*

Pubblicazione realizzata con il contributo della Compagnia di San Paolo di Torino e stampa tipografica effettuata presso la Casa Circondariale di Ivrea.

ANTIGONE

QUADRIMESTRALE
di critica del sistema penale e penitenziario

anno V n. 2-3 2010

DOSSIER

la cura vale la pena?

**UNA RICERCA SULLE MISURE ALTERNATIVE
PER I TOSSICODIPENDENTI**

L'HARMATTAN ITALIA
via Degli Artisti 15 - 10124 Torino

Cultura giuridica della magistratura di sorveglianza e affidamenti terapeutici

Giovanni Torrente

Introduzione

All'interno dei diversi ambiti di novità della normativa che ha introdotto nel panorama dell'esecuzione penale l'affidamento in prova ai servizi sociali di carattere terapeutico¹, un aspetto di sicuro interesse è il rapporto fra le procedure previste dalla normativa e la cultura giuridica interna della magistratura di sorveglianza.

Come noto, con la definizione di cultura giuridica interna si intende distinguere dalle rappresentazioni e dalle opinioni generali sul fenomeno giuridico “la più sofisticata opinione professata da quei ceti che sono direttamente coinvolti, in ruoli specializzati, nell'azione attraverso il diritto“ (Ferrari, 1997, p. 156). La magistratura di sorveglianza costituisce in questo senso una prospettiva di rilevante interesse attraverso la quale analizzare gli aspetti culturali di una particolare cerchia di professionisti del diritto che opera all'interno di un campo caratterizzato da un elevato grado di specializzazione.

Dal punto di vista sociologico, la magistratura di sorveglianza può qualificarsi come un attore del “campo giuridico” (Bourdieu, 1986)² che opera in concorrenza con gli altri attori sociali del campo nella definizione dei fenomeni sociali che entrano a contatto con la sfera in cui operano gli attori del diritto. All'interno degli ampi confini del campo giuridico, l'ambito dell'esecuzione penale assume delle peculiarità che hanno portato, recentemente, all'individuazione del “campo giuridico penitenziario” (Sarzotti, 2010).

All'interno del campo giuridico **penitenziario** operano gli attori sociali che ruotano attorno a quel particolare ramo d'azione del fenomeno giuridico che è l'esecuzione penale.

Sono quindi parte del campo giuridico penitenziario sia professionisti del diritto, ed in particolare i magistrati e gli avvocati, sia operatori non specializzati nel diritto, quali assistenti sociali, educatori, psicologi, medici. In generale, il campo giuridico penitenziario costituisce un terreno poco esplorato dalla ricerca empirica, perlomeno all'interno del panorama scientifico italiano.

Il carcere, analizzato attraverso la prospettiva dell'azione degli operatori che vi lavorano, costituisce infatti ancora oggi un territorio all'interno del quale le zone oscure prevalgono su quelle su cui si è soffermata la conoscenza scientifica³. All'interno di tale quadro, occorre rilevare inoltre che, seppur il concetto di cultura giuridica costituisca un tema di tradizionale dibattito all'interno delle discipline filosofico-giuridiche e sociologiche, le ricerche di sociologia del diritto che si sono occupate di analizzare le concrete espressioni della cultura giuridica interna non sono molto numerose⁴. Ne deriva che la cultura giuridica interna di un ceto di giuristi altamente specializzato, quali i magistrati di sorveglianza, costituisce un terreno attualmente pressoché inesplorato.

All'interno del presente contributo si intendono proporre gli spunti di riflessione derivanti dalle interviste semi-strutturate proposte ad un campione rappresentativo di magistrati di sorveglianza operanti all'interno degli uffici oggetto della ricerca. Le indicazioni offerte dalle interviste sono state lette attraverso una prospettiva organizzativa. Solo pochi anni fa, nell'analisi dei mutamenti dei sistemi penali di origine anglosassone, David Garland (2004) osservava come la nascita di un nuovo managerialismo stesse profondamente caratterizzando l'ambito operativo delle agenzie penali. In quell'importante intervento Garland sottolineava come la cultura del *New Public Management* fosse oramai un indirizzo di azione anche per gli operatori del diritto. Dall'avvento di tale cultura managerialistica, secondo Garland, non sono escluse le agenzie deputate ad occuparsi dell'esecuzione penale. Negli stessi anni, in ambito italiano, alcuni studi (Zan, 2003) hanno invece dimostrato

come la cultura giuridica dei giuristi nostrani si dimostrasse refrattaria alle innovazioni organizzative che hanno caratterizzato larga parte della pubblica amministrazione nel mondo occidentale. In ambito penale, è stato tuttavia dimostrato (Sarzotti, 2007) come, all'interno di alcune Procure della Repubblica, l'adozione di un approccio organizzativo di stampo efficientista si sia necessariamente accompagnato ad un ridimensionamento della cultura autoreferenziale che caratterizza parte del ceto dei giuristi, a favore dell'apertura verso l'esterno attraverso l'adozione di dinamiche operative che ricordano quelle proprie del lavoro di rete.

La disciplina degli affidamenti terapeutici costituisce in questo senso un efficace banco di prova attraverso il quale verificare l'approccio culturale della magistratura di sorveglianza in questa materia. L'affidamento in prova ai servizi sociali di carattere terapeutico affianca infatti al tradizionale confronto fra i paradigmi della sicurezza e della risocializzazione l'esigenza della cura nei confronti del detenuto tossicodipendente o alcooldipendente. Il magistrato è quindi portato a confrontarsi all'interno di una triplice tensione fra esigenze di sicurezza, funzione risocializzativa della pena e necessità di cura del detenuto dipendente. Il conciliare queste tre esigenze, in parte opposte fra di loro, appare impresa assai ardua con la quale la magistratura di sorveglianza è tenuta a confrontarsi. Le interviste effettuate non permettono, ovviamente, di fornire delle generalizzazioni su quelle che sono le soluzioni adottate in presenza di problematiche che evidentemente non si prestano a soluzioni efficaci in tutte le occasioni. Esse permettono, tuttavia, di individuare delle linee di tendenza, degli approcci culturali appunto, che influenzano i processi decisionali della magistratura. Tali processi decisionali saranno analizzati alla luce di quello che i sociologi chiamano "processo di criminalizzazione" (Hester, Eglin, 1999). L'operato delle agenzie dell'esecuzione penale si configura infatti, secondo la tradizionale schematizzazione di Matza (1976), come l'ultimo stadio di quel processo che porta alla definizione dell'identità criminale

in capo ad un soggetto. In questo senso, la possibilità di uscita dal circuito carcerario costituisce un'occasione offerta al condannato per interrompere il processo di stigmatizzazione che, a seguito della condanna, raggiunge il massimo livello di efficacia attraverso la carcerazione. È evidente quindi come i processi decisionali adottati dalla magistratura di sorveglianza assumano un'importanza assai rilevante se letti all'interno di tale processo, in quanto costituiscono delle linee interpretative attraverso le quali i magistrati distinguono i soggetti in qualche modo "recuperabili" da quelli per i quali il carcere è ritenuto il luogo appropriato dove limitare la pericolosità del condannato.

Di tali processi si cercherà di fornire un'esplicazione attraverso due capitoli principali. Nel primo, si rifletterà sull'interpretazione del proprio ruolo da parte della magistratura di sorveglianza e sull'interazione con le altre agenzie coinvolte nella progettazione degli affidamenti; nel secondo, si affronteranno i processi decisionali della magistratura, in particolare in relazione a quelle che sono le funzioni che l'organo giudicante attribuisce agli affidamenti terapeutici.

Ruolo della magistratura di sorveglianza e rapporti con le altre agenzie

Nell'analisi dei rapporti fra la magistratura e le altre agenzie assume particolare importanza il ruolo del Ser.T. Tale servizio, infatti, ha il compito di certificare lo stato di dipendenza del condannato e di proporre il percorso terapeutico che ritiene idoneo a fronteggiare la patologia di cui egli è affetto. Nei fatti, il Ser.T. appare impersonificare la tensione fra cura e sicurezza che accompagna l'applicazione della normativa. Per tale motivo, nell'analisi della cultura giuridica della magistratura di sorveglianza assume importanza soffermarsi sull'interpretazione che i magistrati hanno offerto del ruolo del Ser.T. e sui rapporti instaurati con il servizio per la cura delle tossicodipendenze. All'interno di tale quadro è utile, a mio parere, mutuare un concetto proprio della sociologia delle organizzazioni, la "coope-

razione conflittuale” (Friedberg, 1994). Con tale nozione si intende definire l’azione sociale instaurata da soggetti portatori di obiettivi differenti, e dotati di una ineguale distribuzione del potere decisionale, tenuti ad adottare delle forme di negoziazione al fine del raggiungimento dei propri obiettivi individuali. Tale nozione è con frequenza utilizzata dalla sociologia dell’azione organizzata nel rappresentare le interazioni fra soggetti appartenenti alla medesima struttura organizzativa. In questo caso, è possibile mutuarla per esplicitare l’operato di due agenzie, la magistratura e i Ser.T., che, pur essendo dotate di proprie organizzazioni e di obiettivi peculiari in relazione alla funzione svolta, si trovano forzatamente nella posizione di dover collaborare al momento della decisione relativa alla concessione di un beneficio al condannato affetto da problematiche legate alla tossicodipendenza. Si ha quindi l’ingresso nel campo giuridico penitenziario di un attore, il Ser.T., il quale ha come funzione istituzionale la tutela della salute del condannato; tale attore, inoltre, svolge un ruolo significativo nella concessione della misura, in quanto incaricato di fornire una consulenza tecnica in relazione allo stato di tossicodipendenza del condannato e sull’idoneità del programma terapeutico in relazione alla cura del soggetto tossicodipendente. Gli obiettivi che si pone il Ser.T. non coincidono quindi totalmente con quelli che si propone il tribunale; tuttavia, a tali agenzie è imposta una forma di cooperazione nell’ottica di una decisione che implica conoscenze mediche di cui il magistrato solitamente non dispone. La tecnicità delle competenze dei Ser.T., in quest’ottica, è una risorsa che l’agenzia utilizza nella negoziazione delle competenze con la magistratura, in ultima analisi influenzandone i processi decisionali.

La ricerca ha mostrato come, nelle rappresentazioni offerte dai magistrati intervistati, la cooperazione con i Ser.T. presenti numerosi elementi di criticità. È emersa, in generale, la natura marcatamente conflittuale di una cooperazione imposta dalla normativa, ma che solo in rare occasioni ha corrisposto a vere e proprie forme di coordinamento, di cooperazione fra

strutture che sono incaricate di svolgere un ruolo nell'amministrazione della giustizia penale. Nelle maggioranza delle occasioni pare essere prevalsa una autoreferenzialità delle strutture che ha portato a rari momenti di coordinamento, o anche solo di mero confronto.

A livello generale, i magistrati intervistati paiono aver maturato una considerazione del Ser.T. come agenzia al servizio del detenuto, di supporto, tuttavia non in grado di considerarne in maniera adeguata la pericolosità. Tale considerazione del Ser.T. da parte della magistratura non può tuttavia essere generalizzata e presenta delle sfumature assai differenti a seconda delle situazioni. In particolare, le modalità con le quali si è sviluppata la cooperazione conflittuale paiono essere significativamente diverse sulla base delle relazioni che si sono sviluppate all'interno delle singole realtà. Nel delineare tali differenze assume valenza esplicativa il concetto di *local legal culture*⁵. Attraverso tale nozione si intendono individuare gli approcci culturali relativi al fenomeno giuridico maturati all'interno di contesti sociali ed istituzionali definiti. Esso permette di rappresentare le concezioni giuridiche maturate all'interno del contesto locale come il frutto di dinamiche organizzative proprie dell'ambiente specifico⁶. In particolare, occorre ricordare come in ambito anglosassone sia maturato il concetto di *embeddedness* nel rappresentare le dinamiche relazionali e le strategie di potere che condizionano l'applicazione di novità normative all'interno di specifiche situazioni locali⁷.

Attraverso l'adozione della prospettiva localistica è quindi possibile indagare sugli atteggiamenti culturali della magistratura in relazione alle dinamiche organizzative maturate all'interno del singolo ufficio giudiziario. In relazione allo specifico della nostra ricerca, tali dinamiche possono a mio parere essere rappresentate attraverso due principali modelli volti a descrivere le forme di relazione scaturite all'interno dei tribunali di sorveglianza oggetto della ricerca.

Autoreferenziale/formalista. Come si diceva nella parte introduttiva di questo contributo, l'immagine tradizionale del

giurista di stampo formalista mal si concilia con l'idea del magistrato attore protagonista di un lavoro di rete. Il ruolo stesso del giudice terzo, previsto dal modello processuale accusatorio formalmente instaurato anche nel procedimento di sorveglianza, non si adatta alla figura del magistrato "che si sporca le mani" contrattando in qualche modo con le altre agenzie la migliore soluzione per il percorso di cura del condannato tossicodipendente. Ebbene, la ricerca ci suggerisce che, proprio in quelle occasioni in cui i magistrati di sorveglianza paiono aver mantenuto un atteggiamento culturale di stampo formalista, le collaborazioni con i Ser.T. hanno assunto tratti più difficili, caratterizzati dall'assenza di dialoghi informali tra gli uffici e da fraintendimenti sul ruolo dei diversi attori in campo.

In particolare, in alcuni casi, i magistrati di sorveglianza paiono aver maturato un'interpretazione assai formalistica del proprio ruolo, sostanzialmente conforme alla tradizionale immagine del giudice come soggetto terzo, che comunica con le altre agenzie esclusivamente attraverso le carte e che giunge ad una decisione durante l'udienza senza aver avuto particolari contatti con gli altri attori coinvolti nel procedimento. Da tale interpretazione formalistica delle funzioni ne deriva, dal punto di vista organizzativo, il fatto che non è ritenuto necessario indire riunioni periodiche con i Ser.T., con gli UEPE o con le forze dell'ordine al fine di precisare i criteri decisionali della magistratura ed eventualmente stabilire delle prassi comportamentali comuni. Occorre inoltre rilevare che tale interpretazione formalistica del ruolo pare essere fortemente condizionata dallo stile di *leadership* del presidente del Tribunale di Sorveglianza in carica. In un caso, ad esempio, si è potuto osservare l'impatto prodotto dal cambio ai vertici di un piccolo tribunale di sorveglianza del nord Italia. In quel tribunale si era consolidata una prassi secondo la quale i magistrati svolgevano periodiche riunioni con rappresentanti delle altre agenzie, nell'ottica della precisazione di ciò che deve essere contenuto nel fascicolo e dei criteri decisionali adottati dal magistrato. Un intervistato ricorda come tali riunioni abbiano avuto

un ottimo impatto nell'ottica della completezza delle informazioni contenute nel fascicolo. Egli ricorda, in particolare, come esse siano servite anche a precisare alle forze di polizia, tradizionalmente abituate a presentare relazioni standardizzate tendenzialmente negative, che tali relazioni non potevano essere prese in considerazione, se non adeguatamente motivate. Tale prassi dell'ufficio di sorveglianza è tuttavia cessata con il cambio ai vertici della struttura, a favore di un'interpretazione maggiormente formalistica del ruolo.

Nei casi descritti, la conflittualità con i Ser.T. pare essersi manifestata soprattutto nei primi anni dall'entrata in vigore della normativa. Da parte della magistratura tale conflitto è prevalentemente attribuito all'impreparazione dei Ser.T. nella predisposizione di programmi trattamentali contenenti tutte le informazioni e le prescrizioni richieste. Solo alcuni magistrati ritengono, invece, che vi sia stato un conflitto fra agenzie composte da soggetti caratterizzati da un'interpretazione differente del proprio ruolo: *“Nei primi anni di permanenza a [...] mi ricordo che il rapporto del Tribunale di Sorveglianza con i Ser.T. era di franca opposizione, sia da un lato che dall'altro. Il rapporto era assolutamente conflittuale: quello che veniva a fare la relazione si atteggiava, giustamente dal suo punto di vista, come un nemico sotto assedio perché il Tribunale lo trattava come uno che veniva a raccontare delle frottole per salvare i detenuti dal carcere”* (Int. n. 3 T.). Accanto a tale sensazione di contrapposizione, si è a lungo affiancata una diffidenza da parte del Ser.T. che si è manifestata, tra l'altro, nel negare l'accesso alla documentazione medica di alcuni detenuti: *“devo dire che qui a [...] ho riscontrato spesso una certa diffidenza dei medici nei confronti del magistrato di sorveglianza: mi sono sentito rifiutare l'accesso alla documentazione in nome della legge sulla privacy, che non c'entra nulla con la mia attività, che è ovviamente istruttoria sulla fattibilità del programma. Per quanto mi riguarda tale programma deve essere sempre commisurato all'applicazione di una misura alternativa in ambito penale e non alla cura del soggetto. Ecco*

perché il mio diritto è pieno e totale all'accesso alle informazioni" (Int. n. 1 B.). Da un altro punto di vista, infine, l'assenza di dialogo ha spesso determinato la mancanza di un coordinamento volto a definire i criteri di predisposizione dei programmi terapeutici che, in diverse situazioni, sono stati ritenuti non soddisfacenti da parte dei magistrati intervistati: *"mi dispiace dirlo, tante volte il Ser.T. presenta per buono un programma terapeutico che prevede il domicilio all'asilo notturno per un immigrato. E questo dalle 8 di mattina alle 8 di sera dove va? Cosa fa? Sta 12 ore al Ser.T.?"* (Int. n. 1 B.).

Ciò che pare essersi verificato in questi casi è un conflitto fondato su una differente interpretazione del proprio ruolo, oltre che sulla funzione stessa della misura alternativa, a cui si è aggiunta una buona dose di pregiudizio reciproco. Nell'interpretazione di tale conflitto può essere richiamata la distinzione proposta in una ricerca sulle modalità di approccio al fenomeno AIDS in alcune carceri italiane (Favretto, Sarzotti, 1999). In quel caso, i ricercatori proposero una distinzione fra l'approccio culturale "paterno", proprio degli operatori del custodiale, e l'approccio "materno" che caratterizzava gli operatori del trattamentale⁸. In questo caso, pur con le dovute differenze determinate dal ruolo degli attori in campo, la distinzione può essere riproposta almeno in relazione ad alcune fra le caratteristiche distintive dei due modelli. Innanzitutto, la magistratura, nel modello autoreferenziale/formalista, appare orientare il proprio agire attorno alla regola ed al rispetto della stessa da parte del condannato; al contrario, l'approccio del Ser.T., come detto in precedenza, appare orientato al servizio del condannato tossicodipendente, anche attraverso una lettura meno rigida delle regole. Accanto a tale aspetto, si collega un orientamento del Ser.T. finalizzato all'obiettivo finale della cura del soggetto, mentre quello della magistratura appare più incline ad assecondare un modello premiale, fondato sul rispetto delle prescrizioni imposte. A tali aspetti occorre aggiungere la radicale differenza tra il modello autoritario rappresentato dalla magistratura nel rapporto con il condannato e quello col-

laborativo offerto da un servizio che non ha fra i suoi obiettivi la punizione dell'autore del reato.

La differenza fra i paradigmi di azione delle agenzie ha determinato numerose occasioni di fraintendimento. Un esempio lo si ricava dall'interpretazione fornita di fronte ad una violazione al programma trattamentale da parte del beneficiario della misura. Da numerose interviste è emerso come il fatto che un soggetto con gravi problematiche legate alla tossicodipendenza non si presenti regolarmente agli appuntamenti con i Ser.T., ad esempio, non è necessariamente interpretato come un insuccesso dal punto di vista medico in quanto, in relazione a quel particolare tipo di problematica, è possibile interpretare la puntualità della persona attraverso criteri più elastici che si inseriscono all'interno di un percorso di cura. Dal punto di vista giuridico, tale comportamento rappresenta una violazione da cui possono derivare delle conseguenze negative per il condannato. È emersa, in quelle situazioni particolarmente conflittuali nei rapporti magistratura/Ser.T., una tendenza da parte di alcuni Ser.T. a non comunicare alle altre agenzie eventuali violazioni di questo tipo, nell'ottica, da un lato, della protezione della persona ad essi affidata e, dall'altro lato, del mantenimento di un rapporto di fiducia con il malato/condannato.

Cooperativo. Atteggiamento opposto rispetto a quello appena descritto è quello cooperativo. Con tale modello culturale si intende descrive un approccio adottato da parte della magistratura di sorveglianza attraverso il quale il magistrato abbandona, in parte, il ruolo del giudice terzo a favore di un'interpretazione delle proprie funzioni attraverso un confronto con le altre agenzie in campo ed il coordinamento delle prassi operative. Alla luce dell'adozione di tale approccio culturale è possibile affermare che la magistratura di sorveglianza cede il proprio ruolo di terzo *super partes* a favore dell'adozione di pratiche operative simili a quelle adottate dalle agenzie che operano nel sociale attraverso le dinamiche del lavoro di rete. Tale approccio culturale si concretizza, fra l'altro, nella partecipazione a tavoli di confronto volti a determinare gli elementi necessari

affinché un programma terapeutico possa definirsi idoneo a soddisfare le esigenze avvertite dalla magistratura di sorveglianza; la partecipazione a tali tavoli ha, fra l'altro, la funzione di creare un rapporto di fiducia con le comunità terapeutiche e con i Ser.T., come si evince da alcune dichiarazioni rilasciate da magistrati intervistati: *“Poi non c'è dubbio, abbiamo la fortuna di avere delle strutture sanitarie che riteniamo altamente professionali, diciamo che facciamo anche una serie di incontri con gli esponenti di queste strutture. Diciamo anche che la Regione [...] ha pensato dei momenti di coordinamento a livello regionale tra le strutture per la gestione dei tossicodipendenti”* (Int. 1 V.).

Occorre rilevare come i casi in cui la magistratura “scende in campo”, collaborando direttamente con le altre agenzie, appaiono ancora minoritari, a favore di un approccio maggiormente tradizionalista. Tuttavia, in alcuni casi paiono essersi sviluppate forme di collaborazione realmente efficienti che hanno avuto l'impatto principale di attenuare, se non di cancellare del tutto, la diffidenza iniziale fra soggetti istituzionalmente preposti a funzioni differenti e culturalmente caratterizzati da approcci distanti. È probabilmente in quest'ottica che si dovranno sviluppare le future forme di collaborazione improntate ad una collaborazione meno conflittuale fra le diverse agenzie.

Se i due modelli appena descritti possono essere considerati come i punti estremi di una linea all'interno della quale è possibile ritrovare una pluralità di atteggiamenti culturali più o meno inclini alla collaborazione di rete, occorre tuttavia considerare come l'agire all'interno di un tribunale di sorveglianza non possa essere considerato come un monolite che opera in maniera compatta seguendo delle azioni preordinate. Più spesso, i magistrati che operano all'interno del tribunale si caratterizzano per degli approcci etici, culturali e giuridici che non sono totalmente assimilabili fra di loro. Certe volte, la *leadership* del tribunale, rappresentata dal magistrato che svolge le

funzioni di presidente del tribunale, riesce a svolgere una funzione omologante, indirizzando l'operato dell'ufficio verso una precisa direzione. Altre volte, i conflitti interni rimangono vivi, ed assumono la forma di diversi atteggiamenti operativi al momento di adottare le scelte che riguardano anche altre agenzie coinvolte nel processo decisionale.

È questo il caso, ad esempio, di uno dei tribunali oggetto della ricerca. All'interno di tale tribunale era da tempo maturata una critica rivolta dai magistrati al Ser.T. su uno degli aspetti di maggiore problematicità in materia: i criteri attraverso i quali il servizio certifica lo stato di tossicodipendenza del condannato⁹. In particolare, la critica si rivolgeva alla mancata precisazione, richiesta dalla legge così come modificata dall'intervento legislativo, dei criteri attraverso i quali è definita l'abitudine nel consumo di sostanze stupefacenti. Afferma al riguardo un magistrato intervistato: *“Dopo la riforma della legge 49/2006 i Ser.T. avrebbero dovuto adeguarsi a questa regola, ma non tutti ancora lo hanno fatto, molti si limitano a dichiarare la tossicodipendenza senza specificare la procedura seguita per l'accertamento.”* (Int. 1 F.). Mentre un altro magistrato appartenente allo stesso ufficio precisa: *“molto spesso le certificazioni del Ser.T. sono estremamente generiche. Ci si limita a dire che il soggetto è tossicodipendente, da quale sostanza dipende e si specifica, soprattutto dopo la modifica dell'art. 94, la procedura con cui è stata accertata la tossicodipendenza”* (Int. 2 F.). Il timore dei magistrati intervistati è quello di una produzione delle certificazioni troppo “leggera”, senza l'adozione dei criteri necessari a identificare l'abitudine nel consumo della sostanza da parte del condannato. In quest'ottica, sempre secondo i magistrati intervistati, il rischio sarebbe quello dell'accesso al beneficio previsto dalla legge anche da parte di soggetti semplicemente consumatori di sostanze, non caratterizzati dall'abitudine nel consumo, con conseguente violazione della *ratio* della legge. Gli elementi su cui si fonda tale preoccupazione sono tuttavia spesso di carattere formalistico, quali ad esempio il richiamo nella certifica-

zione della sindrome astinenziale: *“in molte certificazioni ci si limita al dato strettamente medico-sanitario e mancano elementi come la descrizione della presenza o meno della sindrome astinenziale o di fattori da cui si deduca in maniera chiara ed inequivocabile l’abitudine dell’uso della sostanza”* (Int. 1 F.). La conseguenza è che, alle volte, il magistrato preferisca non utilizzare lo strumento dell’affidamento terapeutico a favore di altre misure previste dall’ordinamento penitenziario: *“Molto spesso le certificazioni del Ser.T. sono estremamente generiche. Ci si limita a dire che il soggetto è tossicodipendente, da quale sostanza dipende e si specifica, soprattutto dopo la modifica dell’art. 94, la procedura con cui è stata accertata la tossicodipendenza. A me queste informazioni non bastano per dare un 94, perché non solo il Ser.T. mi deve dire che il soggetto è positivo alle analisi, ma mi deve dire che è un consumatore abituale, come mi richiede il 94, e come ha accertato questa abitudine. In alcuni casi, con solo queste informazioni non si riesce ad avere elementi idonei per ritenere più o meno necessario un affidamento terapeutico. Si può sollecitare il Ser.T, ma non è detto che si abbiano elementi di maggiore specificità. Allora in questi casi, se comunque sussistono i requisiti per un art. 47, si può decidere di applicarlo al posto del 94”* (Int. 2 F.). A tale leggerezza nelle certificazioni conseguirebbero, secondo i magistrati dell’ufficio di sorveglianza, dei programmi trattamentali eccessivamente standardizzati, non idonei a soddisfare le esigenze di sicurezza che la magistratura intende perseguire: *“io capisco che in questi casi loro agiscono solo nell’ottica della riduzione del danno e, di conseguenza, non sperano di raggiungere chissà quali obiettivi e mi presentano il solito programma, fatto di incontri e colloqui settimanali. Forse una maggiore personalizzazione del programma terapeutico non sarebbe una cosa sbagliata. In questi casi si dovrebbe concedere l’affidamento un’altra volta solo se il programma è in comunità o se è di tipo territoriale personalizzato. Altrimenti si finisce per concedere misure senza senso”* (Int. 1 F.).

L’orientamento sino a quel punto adottato dai magistrati di

sorveglianza non è tuttavia condiviso dal nuovo presidente del tribunale, insediatosi da pochi mesi al momento della ricerca. Afferma al riguardo il nuovo presidente: *“questo tribunale intende in maniera sbagliata le certificazioni del Ser.T. Mi sono accorta quasi subito di questo. Solo in [...] succede che il tribunale davanti ad una certificazione del Ser.T. basata su elementi scientifici stia a tergiversare, a richiedere ulteriori informazioni al Ser.T. e via discorrendo. Le faccio un esempio: se sono cocainomane è ovvio che il Ser.T. non trova sindrome astinenziale, perché con la cocaina da questo punto di vista non succede nulla. Allora è inutile pretendere una certificazione dal Ser.T. in cui chiedo se c'è la sindrome di astinenza o l'abitudine. Come dovrebbe fare un Sert a dare queste informazioni?”* (Int. 4 F.). Informato sull'opinione dei dirigenti del Ser.T. sulla scientificità delle certificazioni prodotte, il presidente afferma inoltre: *“La dirigente ha perfettamente ragione. La certificazione Ser.T. si basa su elementi scientifici e noi su quelli dovremmo basarci. In questo tribunale si intende in maniera troppo formale la certificazione della tossicodipendenza, si pretende dal Ser.T. chissà che cosa. Ma questa cosa cambierà sicuramente, perlomeno quando ci sono io in collegio sarà diverso. Non è possibile che a un soggetto, per il quale sappiamo che c'è una certificazione Ser.T., non si applichi il 94 ma il 47, solo perché una certificazione è generica. Il problema è che spesso questo tribunale tende a vedere meno tossicodipendenti di quelli che ci sono. Questo significa che se il soggetto è tossicodipendente deve vedersi applicata la misura prevista per i tossicodipendenti, che è quella prevista dall'art. 94. Se questo non è possibile allora bisognerà essere chiari con il detenuto, se esiste una certificazione di tossicodipendenza allora bisognerà applicare l'art. 94, ma se non c'è un programma Ser.T. idoneo, allora è meglio che resti in carcere”*. (int. 4 F.).

Quello che si prospetta, quindi, è un conflitto fra due atteggiamenti culturali differenti all'interno del tribunale. Da un lato, un approccio maggiormente formalista da parte di alcuni

magistrati che pretendono dal Ser.T. il rispetto della concezione legale della tossicodipendenza espressa dall'art. 94 della legge 309/90; dall'altro lato, un atteggiamento di maggiore fiducia e di delega della competenza agli specialisti del Ser.T. da parte del nuovo presidente di tribunale. Al momento, non è possibile testimoniare sull'esito di tale conflitto, e sull'interpretazione che giungerà a prevalere. Esso appare tuttavia come uno specchio significativo dei margini di incertezza che ruotano attorno all'agire della magistratura in un campo dai confini così ampi ed incerti.

Processi decisionali nella concessione della misura

Il tema da ultimo trattato nella prima parte conduce ad affrontare uno degli argomenti chiave che ruotano attorno alla nuova disciplina: il rapporto fra gli orientamenti decisionali della magistratura di sorveglianza e la tensione fra cura del malato, sicurezza sociale e risocializzazione del condannato. In questa seconda parte si intende presentare alcuni spunti di riflessione in relazione a tre aspetti principali che coinvolgono la cultura degli operatori del diritto: l'adozione del paradigma securitario nei procedimenti di sorveglianza; il rapporto fra il numero di casi di competenza del tribunale e l'organizzazione dei procedimenti in camera di consiglio; le opinioni sul ruolo selettivo della giustizia penale.

2.1 Procedimento di sorveglianza e paradigma securitario

“A differenza di quello che opinano alcuni, io ritengo che il tossicodipendente che ha commesso un delitto sia in primo luogo un condannato che deve scontare una pena che ha meritato; in secondo luogo, che in ragione della sua dipendenza debba essere trattato in modo specifico”
(Intervista a un magistrato di sorveglianza).

Nella prima parte si è visto come, quasi in contrapposizione

al ruolo “materno” dei Sert, la magistratura assume con frequenza un ruolo “paterno” all’interno del procedimento di sorveglianza. L’adozione di tale ruolo si traduce, dal punto di vista dei processi decisionali adottati, in una particolare attenzione agli aspetti legati alla prevenzione speciale, volti ad evitare che il soggetto tossicodipendente condannato commetta nuovi reati durante l’esecuzione della condanna. L’adozione di tale atteggiamento, come è ovvio, assume diverse sfumature sulla base delle caratteristiche locali descritte nella prima parte di questo articolo.

Presso taluni uffici, pare essersi sviluppata una cultura marcatamente securitaria. In questi casi appare infatti come il paradigma securitario si riveli come la principale fonte d’ispirazione dell’agire dei magistrati, a discapito delle esigenze di tutela della salute, oltre che di risocializzazione del condannato, su cui parallelamente si fonda la normativa. I magistrati intervistati che aderiscono, più o meno esplicitamente, a tale paradigma ritengono che l’obiettivo principale della misura alternativa sia prevenire la recidiva. Al contempo, essi ritengono che, in presenza di un universo di condannati caratterizzati da numerosi precedenti penali, il rischio di recidiva sia assai elevato: *“Anzi: proprio in quanto tossicodipendente, questo condannato manifesta una spinta criminogena specifica, assai elevata, perché le possibilità di uscita dalla droga sono poche e il recupero è comunque difficile e verificabile solo nel lungo periodo”* (Int. 1 B). In queste situazioni si ravvisa un criterio di estrema prudenza nella concessione della misura. L’utilizzo di tale criterio è giustificato da alcuni magistrati, oltre che dalla necessità di prevenire la recidiva del condannato, da un’esigenza di autotutela del giudice di fronte ai rischi di reiterazione del reato da parte del condannato tossicodipendente. Emerge infatti da alcune interviste un’auto-rappresentazione della magistratura di sorveglianza come particolare categoria di magistrati, la quale svolge un ruolo assai delicato, in quanto si assume gli oneri di un’eventuale reiterazione del reato da parte dell’affidato, senza tuttavia godere di elevata considera-

zione all'interno del ceto dei magistrati e, più in generale, di una evidente stima da parte dell'opinione pubblica. Significativa di tale percezione diffusa appare la dichiarazione di un magistrato intervistato: *“Siamo un po' la Cenerentola della magistratura, dagli stessi colleghi considerati con una sorta di snobismo, perché noi non facciamo diritto in senso alto, non si risolvono le grandi questioni giuridiche [...] noi siamo considerati così, un po' dei capi secondini. Quindi, uno scarso interesse, tranne appunto quando succede il caso di cronaca e si punta il dito”* (Int. n. 2 T). Tale scarsa considerazione determinerebbe l'esigenza di adottare particolari criteri di prudenza nelle decisioni adottate, specialmente in presenza di categorie di condannati tradizionalmente considerate a maggior rischio di recidiva.

A parte questi casi estremi, si ravvisano in generale delle tendenze giurisprudenziali adottate presso la maggioranza degli uffici coinvolti nella ricerca che appaiono come lo specchio di un approccio prudente nella concessione della misura.

a) La preferenza verso l'affidamento comunitario rispetto a quello territoriale. Come noto, la normativa prevede due forme principali di esecuzione degli affidamenti terapeutici: in comunità, oppure presso il territorio – abitazione privata o luogo di accoglienza – con un programma di trattamento territoriale presso il Ser.T. di competenza. A fronte di tale duplice modalità di esecuzione, la magistratura pare privilegiare nettamente l'affidamento in comunità, in ragione della funzione contenitiva che la comunità è in grado di svolgere. In alcuni casi, tale scelta è radicale. Presso alcuni uffici è infatti maturata una giurisprudenza in base alla quale l'unica tipologia di affidamento concesso è quello comunitario, con pressoché totale esclusione a priori della possibilità di affidamento sul territorio. In altre situazioni, la preferenza per l'affidamento comunitario non appare così radicale, permanendo tuttavia una netta preferenza per la comunità rispetto al territorio: *“Allorquando il Ser.T. ci indica come idoneo un programma meramente ambulatoriale andiamo a verificare che tipo di tossicodipendenza ha il sog-*

getto e soprattutto da quanto tempo è in carico presso il Ser.T. Se si tratta di un soggetto che il Ser.T. conosce da lungo tempo il Tribunale di Sorveglianza ritiene inidoneo il programma ambulatoriale. Perché? Perché se il soggetto non ha risolto il problema tossicomano da dieci anni a questa parte è inverosimile che l'esecuzione penale esterna, la quale ha un tempo relativo, possa risolverlo. E quindi in questo caso il Tribunale di Sorveglianza ritiene che la domanda di affidamento terapeutico del detenuto o del condannato sia meramente strumentale all'ottenimento della libertà" (Int. n. 1 B.); "L'istruttoria è semplice per un progetto di tipo comunitario in ragione del profilo segregativo del programma stesso. Per un progetto territoriale nei confronti di un tossicodipendente che ha eventualmente commesso anche reati gravi... le cose si fanno complicate. Bisogna saper leggere le sentenze di condanna, richiedere informative, acquisire il parere del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza pubblica, insomma valutare il profilo della pericolosità criminale dell'istante. E non sempre il Ser.T. è sul punto collaborativo, anzi... Manca sovente una descrizione puntuale del percorso e degli esiti di volta in volta prefissati. Se è così, allora non resta che operare rinvio su rinvio fino a quando non si ottengono le informazioni volute. Sia chiaro: il Tribunale e il giudice di sorveglianza non possono entrare nella valutazione delle diverse comunità terapeutiche, se non altro perché è di sola competenza del Sert individuarle, valutarle e soprattutto pagarle... Ma se il programma non è di tipo comunitario, allora il Tribunale di sorveglianza può chiedere l'aggiunta di altri contenuti al programma, come i controlli a sorpresa, un progetto di lavoro, ecc." (Int. 2 B.); "Il Tribunale si trova a prendere una decisione che non è solo di carattere sanitario, ma riguarda anche l'idoneità sotto il profilo della garanzia che la misura abbia un effetto preventivo rispetto alla commissione di reati. Mi riferisco al rapporto tra recidiva e ricaduta. Per esempio noi abbiamo ritenuto che un programma non comunitario, non residenziale, non fosse idoneo in certi casi in cui c'era stata già la

misura e ripetizione di reati, oppure la misura non era stata assolutamente efficace, oppure il soggetto aveva avuto già altre misure alternative e aveva dimostrato di non rispettarle. Allora in questi casi un programma non residenziale, pur dichiarato idoneo sotto il profilo terapeutico, non è stato ritenuto tale da concedere la misura, magari concedendola poi, ritornando sullo stesso caso, e di fronte ad una misura di tipo residenziale...Con questo discorso abbiamo anche la dimostrazione che l'idoneità terapeutica è una idoneità a più ampio spettro rispetto alle esigenze complessive che il tribunale deve soddisfare con la misura alternativa" (Int. 1 V.). Appare da questi brani di interviste come, anche laddove è lasciato uno spiraglio all'affidamento territoriale, vi sia una netta preferenza per la comunità. In qualche maniera, la concessione dell'affidamento territoriale deve essere ulteriormente "provata", giustificata sulla base di ragioni particolari che possono convincere il magistrato riottoso a concedere tale forma di esecuzione della pena di carattere scarsamente contenitivo.

b) Al condannato tossicodipendente sono riservate poche altre scelte. La consapevolezza della particolare figura del criminale tossicodipendente, ritenuto poco affidabile, porta generalmente a riservare al condannato dichiarato tossicodipendente, come unica possibilità di uscita dal carcere, l'affidamento terapeutico comunitario. Le altre misure alternative, a cui formalmente anche il tossicodipendente può accedere, sono di fatto quasi escluse per questa particolare tipologia di condannato. In alcuni casi, l'esclusione è determinata dal fatto che, sovente, il condannato ha un passato caratterizzato da numerosi precedenti penali i quali precludono l'accesso ad altre misure alternative, soprattutto alla luce della nuova disciplina sulla recidiva. A prescindere dalle preclusioni giuridiche, si è tuttavia ravvisata una diffusa tendenza della magistratura a riservare a tali condannati esclusivamente forme di affidamento ai servizi sociali che prevedano un aspetto terapeutico, possibilmente comunitario. Tale tendenza giurisprudenziale non è uniforme, e anche su questo punto è necessario ravvisare le distin-

zioni fra approcci più radicali, dove sono escluse in toto forme di affidamento non terapeutico, rispetto a giurisprudenze più articolate, dove, ad esempio, si intende concedere l'affidamento ordinario là dove non sussistano le condizioni per un affidamento terapeutico. Ciò che in questa sede preme tuttavia rilevare è l'individuazione della categoria del condannato tossicodipendente come particolare tipo di soggetto poco affidabile a cui sono concesse forme di esecuzione della pena di carattere non detentivo solo in presenza di un contenitore in grado di attenuarne la pericolosità: *“Abbiamo avuto, le potrei citare almeno una dozzina di casi di soggetti che non hanno sopportato il programma e ci sono venuti a dire ‘preferisco tornare in galera’, oppure che non ce la fanno. Ci sono anche soggetti tossicodipendenti che ci chiedono l'affidamento ordinario, poi gli arresti domiciliari. Il tribunale fatica moltissimo a dare l'affidamento ordinario quando il soggetto necessita dell'affidamento terapeutico. Quasi sempre, direi, lo nega, anche se in alcuni casi sono stati concessi i domiciliari con l'obbligo di farsi le terapie”* (Int. 1 V.).

La ricaduta nell'uso della sostanza è motivo di revoca della misura. Questo è uno dei punti di maggiori criticità che coinvolge pesantemente la cultura giuridica degli operatori del diritto e su cui si ravvisano le maggiori differenze, dal punto di vista interpretativo, fra gli intervistati. È noto infatti come, dal punto di vista normativo, l'utilizzo di sostanze durante l'esecuzione della misura alternativa costituisca una violazione delle prescrizioni passibile di revoca della misura. Tale dato si scontra con la definizione medica della tossicodipendenza che ne individua, fra gli elementi caratterizzanti, la cronicità ed il carattere recidivante. Su questo punto si ravvisa quindi uno dei fattori di maggiore contrasto fra il paradigma giuridico e quello medico. I magistrati intervistati hanno mostrato atteggiamenti assai differenti sul punto. Presso alcuni uffici giudiziari è maturata una concezione più intransigente della ricaduta nel consumo, spesso individuata come motivo di revoca della misura: *“Noi alla ricaduta diamo un certo peso perché se sei*

un soggetto libero è un conto, ma se sei in esecuzione penale esterna ti si richiede una condotta diversa perché bisogna seguire in modo rigoroso le nostre prescrizioni. Allora...la ricaduta nella tossicodipendenza non ha un valore già preventivamente calcolato dall'ufficio di sorveglianza, dal magistrato e poi dal tribunale perché la segnalazione ci arriva tramite relazione dell'Uepe. Qualche volta ci capita la segnalazione della positività ed in quel caso ci limitiamo a diffidare il soggetto, gli diciamo che se ricapita ha chiuso con la misura. Altre volte, invece, quando il soggetto già non ci assicurava del tutto, la ricaduta nell'uso degli stupefacenti potrebbe avere un valore più pregnante, può indurre cioè il Tribunale a prendere qualche misura" (Int. 1 B.). In questi casi, il magistrato interpreta la violazione dell'affidato tossicodipendente allo stesso livello della violazione commessa da qualsiasi altro affidato, senza considerare la natura particolare della misura concessa. In altri casi, alcuni magistrati intervistati appaiono più consapevoli del nodo problematico, senza tuttavia riuscire a conciliare pienamente quanto richiesto dalla norma giuridica e quanto invece definito dalla medicina: "Per esempio, quando vengono fatti dei programmi, il diritto prevede che le persone sotto i sei anni possono usufruire dei benefici per il trattamento della tossicodipendenza, lì c'è questa idea che se uno entra nel programma deve fare astinenza, però se la previsione è che una persona che ha sviluppato una tossicodipendenza rimanga astinente per tutta la vita è folle soltanto pensarlo. In ogni caso, da qualunque punto di vista la si guardi, anche da quello organicista che sostiene che la tossicodipendenza è una malattia cronica recidivante. 'Cronica' significa che dura per sempre, 'recidivante' che induce la recidiva... Quindi, giriamola come vogliamo la medaglia, che sia una malattia cronica recidivante, che sia un'abitudine strutturata, per cui l'occasione, il richiamo, la circostanza, qualunque cosa che possa rievocare solo lontanamente il bisogno: ci può essere una ricaduta. E' una contraddizione tra il recepimento di un'idea, di un concetto di tossicodipendenza e l'applicazione di una norma...

Chiaramente, nessuno può dire che questo non ricadrà più e il giorno in cui ricadrà, con la tendenza a commettere reati, dobbiamo mettere in conto anche questo” (Int. 4 V).

La prudenza e le incertezze che caratterizzano la magistratura in un campo così delicato appaiono come lo specchio di un’innata tensione fra paradigmi, fra diritto e altre scienze, cui difficilmente il magistrato riesce a rispondere pienamente con l’esclusivo utilizzo degli strumenti a propria disposizione. A complicare ulteriormente le cose, occorre considerare la variabile “tempo a disposizione”.

2.2 Carichi di lavoro dei tribunali e processi di categorizzazione dei casi

“Io sono molto critico su come la magistratura di sorveglianza a [...], ma non solo a [...] devo dire [...], c’è il problema che fissano una caterva di procedimenti. Quello che trovo totalmente sorprendente è che quando si tratta di provare a ragionare ed il ragionamento deve articolarsi su storie giudiziarie anche complesse, uno avrebbe bisogno di poter argomentare con tranquillità, ed invece questo non avviene. I pubblici ministeri di udienza danno un parere, che non conterrà nulla ma lo danno, senza neanche sapere di cosa stanno parlando. Alcuni giudici hanno la tendenza a bloccare la discussione se uno tenta di argomentare un po’ più diffusamente; altri giudici, anche relatori, fanno apprezzamenti quando uno discute. L’unica strada è quella di fermarsi e di cercare di argomentare comunque, ma si argomenta in maniera meno completa” (Dall’intervista ad un avvocato).

Dall’analisi delle interviste, oltre che dalle osservazioni effettuate, un dato emerge in tutta la sua chiarezza. In una mattinata il collegio giudicante, composto dai 2 magistrati di sorveglianza togati e dai 2 non togati, prende decisioni su un elevato numero di casi. Nelle giornate in cui si è proceduto ad osservazione, il carico di lavoro ammontava a circa 80 fasci-

coli a mattinata. In diverse occasioni le decisioni sono semplici e riguardano richieste palesemente inammissibili o dichiarazioni di non luogo a procedere. Rimane però un elevato numero di fascicoli il cui esito appare incerto e su cui i magistrati prendono decisioni in tempi decisamente brevi. Inoltre, i fascicoli sono istruiti in maniera diseguale: alcuni appaiono ricchi di informazioni; altri contengono notizie molto più scarse, spesso appena sufficienti a non rendere la richiesta inammissibile. Inoltre, occorre considerare che i tempi riservati al dibattimento sono necessariamente ridotti, rendendo di fatto impossibile una reale occasione di integrazione delle informazioni contenute nel fascicolo¹⁰. Infine, occorre considerare che la materia si caratterizza, come dimostrato in precedenza, per un elevato livello di complessità, la quale determina necessariamente l'adozione di strategie volte alla riduzione di tale livello di incertezza, pena l'impossibilità di dare una risposta alle istanze di competenza. È lecito quindi domandarsi attraverso quali procedure il tribunale prenda decisioni così rilevanti per la vita delle persone coinvolte. È proprio su questo tema che, a nostro parere, entrano in gioco quelle che i sociologi definiscono come "categorizzazioni di appartenenza" (Sacks, 1983). La ricerca sociologica applicata al diritto ha da tempo dimostrato come gli operatori del diritto¹¹, in presenza di carichi di lavoro eccessivi, utilizzino delle tecniche di semplificazione dei casi come strumento di riduzione della complessità. Tali tecniche si fondano sull'individuazione di alcune categorie tipiche di reati, oltre che di autori di reato, in base alle quali poter prevedere l'andamento dei fatti ed adottare soluzioni standardizzate. L'individuazione delle caratteristiche tipiche di un caso, e la conseguente definizione di esso sulla base di tali caratteristiche, è un'operazione relativamente semplice per il giurista esperto¹². Egli è in grado, attraverso una lettura del fascicolo, d'individuare le caratteristiche principali che servono ad inquadrarlo fra i casi normali o fra quelli che debbono essere considerati in qualche modo come atipici. Una volta che il caso è categorizzato, la sua trattazione diventa più semplice

e permette di non sprecare troppo tempo nella raccolta di informazioni che possono essere considerate come secondarie.

L'utilizzo di tali processi decisionali appare assai frequente anche nel giudizio di sorveglianza. Dalla ricerca è emerso come i magistrati, ma il discorso potrebbe essere esteso a tutti gli attori che partecipano al procedimento di sorveglianza, abbiano maturato, attraverso la loro esperienza professionale, una conoscenza che permette di individuare alcune particolari categorie di condannati tossicodipendenti. Attraverso le informazioni di cui dispongono, i magistrati sono quindi in grado di individuare delle categorie tipiche di condannati tossicodipendenti. Alla collocazione di un condannato all'interno di una categoria corrisponde l'attribuzione di un criterio più o meno elevato di affidabilità da cui a sua volta scaturisce una prognosi sul suo futuro comportamento. È possibile quindi immaginare un vero e proprio *continuum* al cui lato estremo vi è il tipo "totalmente inaffidabile" ed, al lato opposto, il tipo "affidabile". Attraverso l'utilizzo di queste categorie i magistrati paiono essere in grado, anche in presenza di scarsità di informazioni, di collocare il soggetto che si trovano di fronte all'interno di un punto più o meno definito della linea, corrispondente al grado di affidabilità presunta del soggetto. Avviene quindi che, attraverso l'individuazione della categoria tipica, il collegio riesce ad emettere una previsione sul comportamento del soggetto nel caso di concessione della misura.

Non tutti i casi, tuttavia, sono tipici. Alle volte vi sono dei fattori che rendono il caso atipico e sostanzialmente lo spostano verso il centro della linea fra l'inaffidabilità e l'affidabilità. È il caso in cui i dati non sono concordanti, in cui emerge un elemento di distinzione dalla routine. Costituiscono variabili che intaccano la routine del procedimento, ad esempio, la presenza di pareri discordanti rispetto a quelli solitamente presenti nelle relazioni. Le relazioni di polizia, ad esempio, sono quasi sempre sfavorevoli alla concessione della misura; di conseguenza, la presenza di una relazione di polizia favorevole crea un elemento di atipicità che rende difficilmente collocabi-

le il caso all'interno di un quadro predefinito. Al contrario, le relazioni del Ser.T. risultano con frequenza favorevoli alla concessione della misura; la presenza di elementi di problematicità all'interno di tali relazioni provoca dei dubbi che in parte intaccano il processo di collocazione mentale del caso all'interno di una categoria.

È possibile - senza pretesa di completezza - individuare un elenco delle variabili utilizzate dal tribunale ai fini della predefinitività del caso.

- L'età. I giovani sono considerati tendenzialmente più recuperabili, mentre le persone più adulte sono ritenute difficilmente recuperabili.

- Il reato. Dalle interviste emerge come i magistrati considerino alcuni reati come "tipici" di alcune categorie di autori. Esistono, ad esempio, reati tipici del tossicodipendente più o meno giovane che permettono di inserire il soggetto all'interno di una categoria da cui deriva una prognosi sul futuro comportamento. Ad esempio, il reato predatorio contro il patrimonio costituisce un tipico reato del tossicodipendente da eroina, mentre con minore frequenza i magistrati intervistati segnalano la tipicità di questi reati fra le nuove figure di consumatori di sostanze.

- I precedenti penali. Il passato appare un criterio fortemente utilizzato per prevedere il futuro comportamento della persona. In questo senso, l'aver commesso un elevato numero di reati in tempi recenti, o avere dei procedimenti penali in corso, sono criteri utilizzati per individuare un soggetto di scarsa affidabilità.

- Precedenti revoche di misure alternative. Anche in questo caso il passato appare uno strumento per prevedere il comportamento futuro. Le precedenti violazioni delle prescrizioni imposte sono un criterio per inserire il soggetto all'interno di una categoria tendenzialmente inaffidabile.

- La richiesta di un affidamento comunitario o ambulatoriale. Come detto, nella giurisprudenza di diversi tribunali di sorveglianza la presenza di una richiesta di affidamento ambula-

toriale è utilizzata, quando non supportata da fattori che possano invertire tale presunzione, come un sintomo di scarsa affidabilità del richiedente che muove la valutazione verso un giudizio tendenzialmente negativo.

- La durata della tossicodipendenza. Come dichiarato da un magistrato: *“Se il soggetto è tossicomane da tanto tempo è inverosimile che cambi tendenza sotto misura alternativa”* (Int. 1 B.).

- La provenienza etnica extra-comunitaria del condannato. L'assenza di un permesso di soggiorno, di un domicilio e di un lavoro dimostrabile genera una presunzione di scarsa affidabilità in capo al condannato in quanto è ritenuto a rischio di fuga o di reiterazione del reato per via del suo status sociale. Occorre tuttavia rilevare, come dimostrato dall'analisi quantitativa¹³, che le richieste effettuate da cittadini stranieri sono numericamente poco elevate a seguito di una pre-selezione dovuta alla mancanza di fondi riservati dalle ASL a soggetti stranieri. Le istanze presentate da persone straniere sono quindi quasi esclusivamente verso comunità non a pagamento disposte ad ospitare cittadini stranieri privi di permesso di soggiorno.

Con queste variabili si confrontano i pareri emessi dalle diverse agenzie i quali, come detto, paiono essere in grado di svolgere un ruolo attivo nell'influenzare l'opinione del collegio giudicante, soprattutto nei casi in cui presentano elementi di anomalia rispetto al quadro definitivo ricavabile dall'utilizzo delle variabili appena elencate. In caso contrario, tali pareri possono quasi esclusivamente contribuire a motivare decisioni che paiono in gran parte fondarsi su un quadro generale predefinito. Della presenza di tali processi decisionali paiono essere consapevoli alcuni avvocati intervistati i quali lamentano come l'impatto negativo, a livello procedurale, si manifesta con maggiore evidenza nelle scarse possibilità per l'avvocato di inserire elementi di dubbio all'interno di un quadro in larga parte predeterminato, e quindi difficilmente falsificabile in sede processuale. Appaiono assai interessanti al riguardo le

dichiarazioni di due avvocati intervistati: *“Non è tanto e soltanto una questione di discussione, ma se aggiungiamo al tempo limitato per la discussione la circostanza che la decisione viene poi presa alla fine del tutto, pensiamo che impatto possa aver avuto una discussione di 2 minuti nella mente di un magistrato che si è visto passare davanti a raffica 40 persone”* (Int. n. 5 T.); *“Mi sembra che il tribunale tenga poco in considerazione il fatto, non solo che ogni tossicodipendente è diverso da ogni altro, come è ovvio, ma anche che ha un rapporto particolare con la sostanza e una storia personale di consumo che è diversa dagli altri tossicodipendenti. [...] Tendenzialmente, invece il Tribunale di Sorveglianza tende un po' ad unificare le sue valutazioni, dando molto credito ai programmi terapeutici in comunità e molto meno credito ai programmi ambulatoriali o territoriali, soprattutto se il richiedente è una persona con una storia di tossicodipendenza molto lunga alle spalle. Senza invece tener presente che, soprattutto per i tossicodipendenti di vecchia data, il programma terapeutico territoriale è una modalità di sostegno da parte di una struttura pubblica che spesso può favorire una risocializzazione su di una prospettiva di riduzione del danno e non tanto di assenza in assoluto di consumo di sostanze stupefacenti. Ma anche questa prospettiva, se parametrata con un percorso di vita molto accidentato, può essere un'occasione di risocializzazione molto importante”* (Int. n. 6).

In assenza di fattori idonei a contrastare la linearità del processo di categorizzazione, avviene quindi che il collegio giudicante riesce a supplire alla non approfondita conoscenza della situazione individuale con la ricostruzione di un quadro generale fondato su indicazioni di stampo probabilistico. Ai fini del presente saggio appare interessante osservare come l'utilizzo delle categorizzazioni di appartenenza è vissuto consapevolmente solo in alcune occasioni. Diversi magistrati intervistati, infatti, paiono razionalmente rifiutare l'idea di utilizzare categorie per definire la realtà. Altri, invece, appaiono più consapevoli dell'impossibilità di spiegare compiutamente i casi che

si presentano di fronte, se non attraverso un processo che prevede la collocazione del caso all'interno di una categoria esplicativa: *"Le decisioni sono individualizzate, ma la prima operazione che tu fai nell'individualizzarle è categorizzarle. Io me ne rendevo conto dal punto di vista mentale, dopo un po' che leggevo il fascicolo mi andava automaticamente in un cassetto. A livello macro le storie si inseriscono in 15 trame. Poi, il problema è che questo inquadramento ti serve essenzialmente per il tipo di istruttoria e per le cose che ti aspetti che vengano"* (Int. n. 3 T). Il magistrato intervistato è quindi consapevole che per poter prendere delle decisioni su un numero elevato di casi, in tempi brevi, è necessario l'utilizzo di forme di semplificazione della realtà. Tale consapevolezza si traduce nella volontà di formalizzare le categorie ai fini di una maggiore sistematicità nell'utilizzo dei criteri decisionali: *"Secondo me il pericolo di queste cose è quando le fai inavvertitamente. Io ho sempre cercato di razionalizzarle queste cose. Io lo avevo fatto anche come esercizio, facendo i modelli di decisione. Io mi ero fatto i modelli di decisione, proprio come moduli pre-stampati cui aggiungere la decisione e corrispondevano a grandi linee a queste categorie"* (Int. n. 3 T.). In presenza della complessità delle vite delle persone su cui ogni giorno il tribunale deve prendere delle decisioni, e del poco tempo a disposizione per decidere, si rivela quindi necessario semplificare il criterio decisionale attraverso l'individuazione di un numero ristretto di variabili idonee a collocare il caso all'interno di uno schema tipico.

Di fronte a tale generale utilizzo delle categorizzazioni appare quindi importante l'elemento discriminatorio della consapevolezza, là dove l'utilizzo consapevole appare essere uno strumento di razionalizzazione delle procedure mentali utilizzate nel procedimento decisionale e di limitazione del pregiudizio come elemento determinante. Più problematica appare tuttavia la questione nel momento in cui ci si sofferma sul rapporto tra tali categorizzazioni e lo status sociale dell'individuo; nel momento in cui, in altre parole, ci si sofferma sul rapporto fra

i processi decisionali della magistratura e l'uguaglianza nelle opportunità offerte alle diverse categorie di condannato.

2.3 Accesso alla misura alternativa e status sociale del condannato

“Sono abbastanza pochi gli stranieri, anche perché spesso parliamo di extracomunitari, soprattutto africani ecc., che neanche se lo vivono così male il problema, perché da loro non è così socialmente stigmatizzato come da noi”
(dall'intervista a un magistrato di sorveglianza).

Un ultimo aspetto su cui si intende indagare in questo intervento riguarda la percezione del magistrato relativamente al proprio ruolo nell'ambito del processo di criminalizzazione. Un dato evidente che emerge dalla ricerca è una forte incidenza dello *status* sociale del condannato relativamente alle possibilità di accesso alla misura. I dati in nostro possesso mostrano, ad esempio, una pressoché totale assenza dei condannati stranieri privi di permesso di soggiorno fra gli affidati alla misura terapeutica. L'utilizzo dei processi di categorizzazione nella definizione dei casi appare inoltre favorire categorie di condannati che, anche solo per senso comune, appaiono offrire maggiori garanzie legate al proprio *status* sociale. Quali sono le rappresentazioni della magistratura di sorveglianza sul rapporto fra la giurisprudenza dei tribunali e l'ineguaglianza nelle possibilità di uscita dal carcere?

Dalle interviste effettuate pare emergere un atteggiamento complessivo della magistratura che si articola su una pluralità di livelli. In primo luogo, la quasi totalità dei magistrati intervistati appare consapevole del ruolo importante, quasi determinante, della posizione sociale del condannato sull'esito del procedimento di sorveglianza. Così come dimostrato in ambito carcerario (Berzano, 1994), i magistrati appaiono consapevoli che il disporre di un elevato bagaglio di risorse individuali e sociali permette al condannato di giocare delle carte spesso

determinanti sull'esito del procedimento volto alla concessione della misura alternativa. In secondo luogo, tuttavia, i magistrati ritengono, salvo rare eccezioni, di non doversi fare carico di tali disuguaglianze. Tale convinzione si fonda, secondo gli intervistati, sia sull'impossibilità, dettata dalla mancanza di strumenti, di intervenire in maniera efficace sull'impatto delle disuguaglianze sociali, sia sul fatto che non è compito del magistrato intervenire in tal senso. Al riguardo, i magistrati ricordano come il giudizio di sorveglianza sia un giudizio di carattere fortemente prognostico, nel quale è compito del magistrato valutare le possibilità di reinserimento sociale del detenuto, anche a prescindere dal livello di responsabilità dello stesso: *"Il giudizio che si tende a fare in sorveglianza è sui fattori obiettivi di pericolosità. Il negare la misura molto spesso è del tutto scisso da un giudizio di 'cattiveria' della persona. Anzi, molte volte con criteri di carattere etico ti senti quasi ribellare e dire 'che colpa ne ha questo qua?'. Però, se tu ti fai la domanda: 'questo qua se lo lascio fuori mi delinque?', la risposta è sì"* (Int. n. 3 T). Dalla dichiarazione del magistrato intervistato emerge quindi l'importanza, drammatica, delle risorse individuali e sociali del soggetto all'interno del procedimento di sorveglianza. Emerge quindi come un giudizio strutturato su di una prognosi sul futuro comportamento della persona debba necessariamente fondarsi sull'interpretazione della posizione sociale del condannato e su come, di conseguenza, si comporterà in seguito il soggetto. Lo stesso magistrato, poco dopo, afferma tuttavia che non è compito della magistratura cercare di rimediare a tali disuguaglianze. *"C'è un'enorme impotenza, certo. Ma il problema è che il magistrato di sorveglianza può essere tentato di farsene carico, ma è sbagliato, nel senso che non è nella sua competenza e non ne ha la possibilità"* (Int. n. 3).

In terzo luogo, a tale atteggiamento di "de-responsabilizzazione", in alcuni casi, appaiono sommarsi delle procedure decisionali, esplicitate in alcune interviste, in base alle quali a determinate categorie sociali è collegata, pressoché automati-

camente, una prognosi di inaffidabilità che rende assai difficoltoso, se non impossibile, l'accesso alla misura alternativa. Tali attribuzioni del giudizio di inaffidabilità ad alcune categorie pare fondarsi prevalentemente sul senso comune, su una convinzione diffusa che l'appartenenza alla marginalità sociale determini un'esistenza caratterizzata dall'inevitabile commissione di nuovi reati, o aggravi il pericolo di fuga. Caso emblematico è quello dello straniero privo di permesso di soggiorno. Come detto, sono pochissimi gli stranieri che accedono alla misura. Non esiste quindi una "prova" della loro inaffidabilità. È tuttavia maturata, nella convinzione degli operatori, così come in un più generale senso comune, che lo *status* di cittadino straniero privo di permesso di soggiorno sia sinonimo di inaffidabilità, di pericolo di fuga e di commissione di nuovi reati. I giudizi in questo caso paiono trancianti: *"Questi soggetti, al di là della tsd, non avendo interesse a permanere sul territorio italiano per essere sottoposti ad esecuzioni di pena, sono quasi sempre inaffidabili. Per il cittadino italiano la questione è diversa, è difficile che espatri. Insomma per questi soggetti non vi sono altri elementi in grado di supportare la diagnosi"* (Int. n. 1 B); *"Con gli stranieri regolari è diverso, perché si presuppone che questa persona debba rispondere al suo contesto dei suoi comportamenti, che abbia una responsabilità nei confronti dei figli, della moglie...e che quindi il suo interesse sia restare in Italia per costruire qualche cosa di buono per sé e per gli altri. Ma se è una persona che è piovuta in un carcere piuttosto che in un altro, senza legami, senza confini e senza contatti, come si può pensare che possa uscire con l'intendimento di curarsi?"* (Int. 2 V). In questi casi, la posizione sociale diventa l'elemento principale su cui si fonda il giudizio, determinando, quasi a priori, il diniego all'accesso alla misura alternativa alla categoria sociale che oggi rappresenta la maggioranza relativa della popolazione detenuta. In questo senso, la magistratura di sorveglianza non pare scervra dai pregiudizi di senso comune nei confronti della popolazione immigrata, che oramai ampia letteratura ha individuato come

propri del senso comune del mondo occidentale (Dal Lago, 1999), delle politiche legislative (Palidda, 2009), e dei processi decisionali della magistratura giudicante (Quassoli, 1999).

Un ulteriore aspetto va tuttavia considerato affiancando tali forme di pregiudizio ai carichi del lavoro dei tribunali di sorveglianza attraverso una prospettiva organizzativa. Alla luce dei dati emersi dalla ricerca appare come l'attribuzione alla categoria dello straniero senza permesso di soggiorno della prognosi di inaffidabilità svolga un'efficace funzione di riduzione della complessità. Proprio le complicate vicende degli stranieri tossicodipendenti privi di permesso di soggiorno richiederebbero infatti uno sforzo conoscitivo che pare al momento impossibile alla luce delle prassi organizzative delle agenzie coinvolte nell'esecuzione penale. Inoltre, tale attribuzione di inaffidabilità appare essere in grado di ridurre sensibilmente il margine di rischio della decisione, là dove, di fatto, esclude soggetti dalle esistenze assai complicate e dal futuro incerto. In questo senso, la definizione negativa nei confronti della categoria dello straniero tossicodipendente appare come lo specchio di un atteggiamento prudente contro il rischio di fallimento della misura che pare permeare larghi strati della magistratura di sorveglianza.

All'interno di questo quadro, le voci critiche appaiono isolate. Solo alcuni magistrati manifestano una consapevolezza critica nei confronti di un sistema nel quale, in presenza di una scarsità di risorse, i pochi mezzi disponibili sono riservati a coloro che offrono maggiori garanzie di farcela. Sono quindi esclusi da tale processo di selezione coloro che non possono garantire una residenza certa, un lavoro dimostrabile o anche solo la prospettiva di un futuro in Italia. Tali soggetti, per servizi sottodotati, sia dal punto di vista degli organici, sia da quello delle risorse economiche, sono investimenti troppo rischiosi. Di tale drammatica selezione fra gli ultimi solo alcuni magistrati paiono pienamente consapevoli: *“Poi c'è la questione dei servizi pubblici: io sono una struttura che si occupa di tsd e ho pochi soldi, ho il problema dei tagli: investo risorse*

se scarse su un soggetto che poi viene espulso? Questa è la chiusura del cerchio sugli extracomunitari: un investimento scarsamente appetibile. In questo senso, penso che la selettività sugli stranieri dipenda dal fatto che le istituzioni non considerano sia utile investire su di loro, comprese le sezioni attenuate” (Int. n.1 B). Al di fuori di tali interventi critici, si ha l’impressione che l’atteggiamento culturale prevalente nella magistratura costituisca una delle tappe del processo di esclusione dello straniero marginale dai percorsi di reinserimento terapeutico. Tale atteggiamento può essere in questo senso interpretato come l’ultimo anello di un percorso lastricato da vincoli legislativi, scarsa disponibilità di fondi ai servizi, carenze di personale e tutte le altre variabili che agiscono, spietatamente, nella selezione delle possibilità. In ultima analisi, il sommarsi di tali fattori di esclusione pare aver generato una vera e propria “ragione mondana” (Pollner, 1995) che porta ad affermare ad alcuni intervistati sorpresi da una domanda sugli stranieri: “Credevamo che per l’affidamento terapeutico parlassimo solo di italiani!” (Int. 1-2 V).

Conclusioni

L’opportunità di svolgere una ricerca empirica sugli affidamenti terapeutici si è rivelata, a parere di chi scrive, un’importante occasione per indagare su un aspetto della cultura giuridica interna al momento pressoché inesplorato. In questo senso, la ricerca può essere interpretata come uno stimolo a compiere ulteriori studi sull’esecuzione penale che coinvolgano più incisivamente la magistratura di sorveglianza e gli aspetti problematici di una professione così rilevante nell’ambito dell’amministrazione della giustizia penale. In questo senso, le conclusioni di questo saggio non debbono essere interpretate come definitive, quanto piuttosto come delle ulteriori ipotesi di indagine che debbono essere ulteriormente sperimentate, sia sul piano operativo che su quello dell’indagine empirica. Tali indicazioni, in questa sede, possono essere decli-

nate sotto tre principali prospettive, strettamente collegate fra di loro.

In primo luogo, la ricerca ci suggerisce che, seppur operando all'interno di un universo assai complesso, che richiede necessariamente forme di conoscenza ulteriori rispetto al diritto, accompagnate dall'adozione di forme di collaborazione con agenzie specializzate nel campo medico o del servizio sociale, nella magistratura di sorveglianza appare prevalere un orientamento autoreferenziale, coerente con il modello formale giu-spositivista, che ancora oggi caratterizza larghi strati della cultura giuridica interna del nostro paese. Le difficoltà nelle relazioni con i Ser.T., o con altre agenzie coinvolte nel procedimento di sorveglianza, appaiono come lo specchio di una cultura poco incline al lavoro di rete. In questo senso, si ritiene che, fatte salve le prerogative e le funzioni della magistratura, un intervento volto ad una riduzione della distanza fra la cultura giuridica interna e le conoscenze offerte da altre professioni, sia quantomeno opportuno. Tale intervento, a parere di chi scrive, dovrebbe avvenire in primo luogo nella fase di formazione dei futuri magistrati, ovvero nelle università, e proseguire all'interno di tutto il percorso formativo del professionista del diritto.

Nel caso specifico oggetto della ricerca, appare auspicabile una più approfondita formazione sulle pratiche di riduzione del danno in materia di consumo di sostanze stupefacenti, anche nell'ottica della riduzione del conflitto tra professionalità che paiono utilizzare linguaggi ancora troppo differenti. Occorrerebbe, inoltre, diffondere nell'ambito dei decisori una maggiore consapevolezza rispetto all'impatto prodotto dalle procedure adottate sul mondo vitale degli utenti del tribunale di sorveglianza. Fra i soggetti intervistati, ad esempio, appare sostanzialmente sconosciuto il fenomeno della recidiva, sia in termini di percentuali medie di soggetti recidivi in relazione alle diverse modalità di esecuzione della pena, sia in relazione alle variabili che rendono più elevato il rischio di recidiva. Le risposte fornite dagli intervistati paiono risentire esclusiva-

mente di valutazioni di carattere impressionistico o di forme di conoscenza di senso comune spesso confutate dalla ricerca scientifica impegnata sul campo¹⁴. Appare, quindi, indispensabile un maggiore coinvolgimento di tali agenzie nelle ricerche sull'impatto prodotto dalle misure alternative nei percorsi esistenziali delle persone affidate, oltre ad una formazione volta alla diffusione delle conoscenze acquisite.

In secondo luogo, la ricerca ci suggerisce, come già dimostrato da altri studi (Quassoli, 1999, 2002), che la magistratura di sorveglianza non è scevra dai pregiudizi culturali che caratterizzano le rappresentazioni di senso comune su alcuni fenomeni sociali con cui necessariamente si confronta nel proprio operato quotidiano. Un esempio in tal senso è il presupposto dell'inaffidabilità dello straniero privo di permesso di soggiorno. Tale presupposto, condiviso dalla larga maggioranza degli intervistati, non appare messo in discussione e regola tutte le procedure adottate nel momento in cui coinvolgono lo straniero privo dei requisiti per ottenere un permesso di soggiorno. A parere di chi scrive, è necessaria la creazione di un momento di confronto fra tutti gli operatori che, a diverso titolo, si occupano del fenomeno, volto sia ad una migliore circolazione delle conoscenze sulla complessità dei percorsi migratori e sulle reali possibilità di integrazione delle persone coinvolte, sia ad una definizione di soluzioni maggiormente inclusive di quelle attualmente adottate. In altre parole, occorrerebbe un momento di riflessione e di condivisione fra tutte le agenzie sociali coinvolte, magistratura compresa, seppur nella consapevolezza delle scarse possibilità offerte dall'attuale normativa.

In terzo luogo, un dato che emerge dalla ricerca è come larga parte delle pratiche adottate dai tribunali di sorveglianza siano il frutto dei pesanti carichi di lavoro cui sono sottoposti. Gli intervistati evidenziano infatti come, a seguito del momento di "pausa" prodotto dall'indulto del 2006, praticamente tutti gli uffici di sorveglianza del nostro paese siano nuovamente condizionati dall'elevato numero di istanze che sono rivolte al magistrato dell'esecuzione penale. In questo senso, le proce-

ture di categorizzazione adottate dai magistrati di sorveglianza nella classificazione dei casi di competenza, le presunzioni di inaffidabilità riservate ad alcune categorie sociali, oltre ad un generale criterio di prudenza adottato nelle decisioni, appaiono, se lette da una prospettiva organizzativa, come delle “risorse” in mano al magistrato per ovviare ad un universo troppo ampio e complesso per essere interamente conosciuto e affrontato. In questo senso, è auspicabile una razionalizzazione dei carichi di lavoro, intesa sia come ampliamento degli organici della magistratura, sia come ripensamento organizzativo interno volto alla redistribuzione dei compiti ed all’aumento del numero delle udienze. L’obiettivo dovrebbe essere quello di garantire una maggiore attenzione all’elemento qualitativo, in termini di maggiori risorse organizzative per l’acquisizione di informazioni più accurate sulle richieste presentate, in modo da superare i comprensibili timori della magistratura nel concedere misure alternative rispetto ad istanze non sufficientemente istruite.

Tali interventi organizzativi non possono tuttavia non essere accompagnati dall’auspicio di una progressiva riduzione dell’ambito di competenza della giustizia penale. Tale strumento si mostra infatti, ancora una volta, inadeguato nell’affrontare problematiche sociali che, se da un lato solo raramente si manifestano attraverso violazioni dei diritti fondamentali dei cittadini, dall’altro lato necessiterebbero di soluzioni complesse che non appaiono rinvenibili nello strumento sanzionatorio penalistico.

NOTE

¹ Per una descrizione dell’*excursus* normativo della disciplina degli affidamenti terapeutici, ed in particolare per una disamina delle novità introdotte con la riforma “Fini - Giovanardi” si rimanda all’intervento di Emilio Santoro su questo numero della rivista.

² Il concetto di campo giuridico è stato in questi anni oggetto di numerose discussioni ed interpretazioni su cui, per ragioni di economia, non è possibile soffermarsi un questo intervento. Per una introduzione al pensiero di

Bourdieu, si rimanda al recente saggio di A. Salento (2009).

³ In questo senso, occorre rilevare che i dati più significativi sulle pratiche dell'esecuzione penale sono annualmente forniti dall'associazione Antigone con il rapporto sulle condizioni detentive. L'ultima edizione del rapporto è apparsa sul precedente numero di questa rivista (2010).

⁴ Significativa, da questo punto di vista, l'attualità delle riflessioni proposte, oramai oltre 40 anni fa, da un giurista di *common law* come J.H. Merryman (1966, 1967, 1968). Per un'analisi sulla cultura giuridica interna dei Procuratori Generali presso le Corti d'Appello derivante da una lettura dei discorsi inaugurali degli anni giudiziari, si rinvia invece a C. Sarzotti (2006).

⁵ Per una definizione teorica del concetto, si rimanda alle critiche mosse da R. Cotterrell (1997) al tradizionale concetto di cultura giuridica elaborato da L. M. Friedman. Per un'applicazione del concetto di cultura locale sul piano della ricerca empirica si segnalano invece S.E. Merry (1990), C.J. Greenhouse (1986) e A. Sarat (1990).

⁶ Per un'applicazione del concetto di *local legal culture* all'analisi organizzativa delle istituzioni giudiziarie, si rimanda a J. Eisenstein, R. B. Flemming, P.F. Nardulli (1988). Nell'ambito della ricerca empirica in Italia, tale concetto è richiamato nello studio di D. Nelken e M.L. Zanier (2006) e M.L. Zanier (2009) in una ricerca sulle Procure della Repubblica.

⁷ Per un'applicazione di tale concetto nella valutazione della discrezionalità dei giudici e delle tendenze giurisprudenziali nei tribunali statunitensi, si rimanda a J.T. Ulmer, J.H. Kramer (1998).

⁸ Per la descrizione delle caratteristiche dei due modelli ideal-tipici si rimanda al saggio di Claudio Sarzotti (1999), in particolare le pp. 18 e ss.

⁹ Si rimanda al saggio di Alvisè Sbraccia su questo numero della rivista per un'analisi approfondita del problema della definizione dello stato di tossicodipendenza.

¹⁰ Informazioni che, talvolta, giungono nel fascicolo con grave ritardo, al momento dell'udienza attraverso la posta del giorno e vengono lette seduta stante dal magistrato di sorveglianza.

¹¹ In ambito nordamericano, si segnalano in particolare le ricerche di Blumberg (1967) e Sudnow (1983) sull'amministrazione della giustizia del quotidiano nelle corti statunitensi. Per quanto riguarda le ricerche condotte nel nostro paese, segnalano Cottino, Sarzotti (1995) e Mosconi, Padovan (2005). Mi permetto inoltre di segnalare Torrente (2007).

¹² Per un'analisi dei processi decisionali del "giudice esperto" attraverso le tecniche della psicologia cognitiva si rimanda al volume di Catellani (1992).

¹³ Si rimanda sul tema all'articolo di Giuseppe Mosconi, Davide Bertaccini e Giovanni Jocteau.

¹⁴ Ad esempio, sia fra i magistrati, sia fra gli avvocati pare emergere un'opinione diffusa secondo la quale fra i soggetti in misura alternativa i tassi di recidiva sarebbero assai elevati, spesso maggiori di quelli riscontrati fra i soggetti che hanno scontato interamente la pena in carcere, quando la ricer-

ca sul campo ha mostrato come i dati in materia indichino esattamente l'opposto. Sul tema, mi permetto di rinviare a Torrente (2009).

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- AA.VV. (2010), *Da Stefano Cucchi a tutti gli altri. Un anno di vita e morte nelle carceri italiane. Settimo rapporto sulle condizioni di detenzione in Italia*, in "Antigone. Quadrimestrale di critica del sistema penale e penitenziario", V, 1, L'Harmattan Italia Editore.
- BERZANO L. (1994), *La pena del non lavoro*, Franco Angeli, Milano.
- BLUMBERG A. S. (1967), *The practice of law as confidence game: organizational cooptation of a profession*, "Law and Society Review", 1, pp. 15-39.
- BOURDIEU P. (1986), *La force du droit. Éléments pour une sociologie du champ juridique*, "Actes de la Recherche en Sciences Sociales", 64, pp. 3-19.
- CATELLANI P. (1992), *Il giudice esperto. Psicologia cognitiva e ragionamento giudiziario*, Il Mulino, Bologna.
- COTTERRELL R. (1997), *The Concept of Legal Culture*, in Nelken D., *Comparing Legal Culture*, Dartmouth, Aldershot, pp. 13-31.
- COTTINO A, SARZOTTI C. (1995), a cura di, *Diritto, Uguaglianza e Giustizia Penale*, L'Harmattan Italia, Torino.
- DAL LAGO A. (1999), *Non-persone. L'esclusione dei migranti in una società globale*, Feltrinelli Editore, Milano.
- EISENSTEIN J., FLEMMING R.B., NARDULLI P.F., (1988), *The Contours of Justice: Communities and Their Courts*, Little & Brown, Boston.
- FAVRETTO A.R., SARZOTTI C. (1999), a cura di, *Le carceri dell'AIDS. Indagine su tre realtà italiane*, L'Harmattan Italia, Torino.
- FERRARI V. (1998), *Lineamenti di sociologia del diritto*, Laterza Roma-Bari.
- FRIEDBERG E. (1994), *Il potere e la regola. Dinamiche dell'azione organizzata*, Etas Libri, Milano.
- GARLAND D. (2004), *La cultura del controllo. Crimine e ordine sociale nel mondo contemporaneo*, il Saggiatore, Milano.
- GREENHOUSE C. J. (1986), *Praying for Justice: Faith, Order and Community in an American Town*, Cornell University Press, Ithaca, NY.
- HESTER S., EGLIN P. (1999), *Sociologia del crimine*, Piero Manni, Lecce.
- MATZA D. (1976), *Come si diventa devianti*, Il Mulino, Bologna.
- MERRY S.E. (1990), *Getting Justice and Getting Even: Legal Consciousness Among Working-Class Americans*, University of Chicago Press, Chicago.
- MERRYMAN J.H. (1966), *Lo "stile italiano": la dottrina*, "Rivista trimestrale di diritto e procedura civile", XX, pp. 1169-1215.
- MERRYMAN J.H. (1967), *Lo "stile italiano": le fonti*, "Rivista trimestrale di diritto e procedura civile", XXI, pp. 709-754.

- MERRYMAN J.H. (1968), *Lo "stile italiano": l'interpretazione*, "Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, XXII, pp. 373-414.
- MOSCONI G., PADOVAN D. (2005), a cura di, *La fabbrica dei delinquenti. Processo penale e meccanismi sociali di costruzione del condannato*, L'Harmattan Italia, Torino.
- NELKEN D., ZANIER M.L. (2006), *Tra norme e prassi: durata del processo penale e strategie degli operatori del diritto*, in «Sociologia del Diritto», I, pp. 143-166.
- PALIDDA S. (2009), a cura di, *Razzismo democratico. La persecuzione degli stranieri in Europa*, X Book, Milano.
- POLLNER M. (1995), *La ragione mondana. La realtà nella vita quotidiana e nel discorso sociologico*, il Mulino, Bologna.
- QUASSOLI F. (1999), *Immigrazione uguale criminalità. Rappresentazioni di senso comune e pratiche organizzative degli operatori del diritto*, "Rassegna italiana di sociologia", 1, pp. 43-75.
- QUASSOLI F. (2002), *Il sapere dei magistrati: un approccio etnografico allo studio delle pratiche giudiziarie*, in Dal Lago A., De Biasi R., a cura di, *Un certo sguardo*, Laterza, Roma - Bari, pp. 196-217.
- SACKS H. (1983), *Come la polizia valuta la moralità delle persone*, in Giglioli P.P., Dal Lago A., a cura di, *Etnometodologia*, Il Mulino, Bologna.
- SARAT A. (1990), *The Law is All Over: Power, Resistance and the Legal Consciousness of the Welfare Poor*, in «Yale Journal of Law and the Humanites», II, 2, pp. 343-379.
- SARZOTTI C. (1999), *Codice paterno e codice materno nella cultura giuridica degli operatori penitenziari*, in Favretto A. R., Sarzotti C., *Op. Cit.*, pp. 9-84.
- SARZOTTI C. (2006), *Cultura giuridica e culture della pena. I discorsi inaugurali dell'anno giudiziario dei Procuratori Generali*, L'Harmattan Italia, Torino.
- SARZOTTI C. (2007), *Processi di selezione del crimine. Procure della Repubblica e organizzazione giudiziaria*, Giuffrè, Milano.
- SARZOTTI C. (2010), *Il campo giuridico del penitenziario: appunti per una ricostruzione*, in Belvisi F., Facchi A., Pitch T., Sarzotti C., Santoro E., a cura di, *Diritto come questione sociale*, Giappichelli Editore, Torino.
- SUDNOW D. (1983), *Reati normali. Aspetti sociologici del codice penale nella difesa d'ufficio*, in Giglioli P.P., Dal Lago A., *Etnometodologia*, Il Mulino, Bologna, pp. 145-176.
- TORRENTE G. (2007), *Le storie organizzative di due Procure della Repubblica: tra obbligatorietà dell'azione penale e selezione del crimine*, in C. Sarzotti, a cura di, *Processi di selezione del crimine. Procure della Repubblica e organizzazione giudiziaria*, Giuffrè, Milano, pp. 227-356.
- TORRENTE G. (2009), *Pena e recidiva: tendenze in atto e stato della ricerca*, in G. Campesi, L. Re, G. Torrente, a cura di, *Dietro le sbarre e oltre*, L'Harmattan Italia, Torino, pp. 224-287.

ULMER J.T., KRAMER J.H. (1998), *The Use and Transformation of Formal Decision-Making Criteria: Sentencing Guidelines, Organizational Contexts, and Case Processing Strategies*, in «Social Problems», XL, 2, p. 249.

ZAN S. (2003), *Fascicoli e tribunali. Il processo civile in una prospettiva organizzativa*, il Mulino, Bologna.

ZANIER M. L. (2009), *Tra il dire e il fare. Obbligatorietà dell'azione penale e comportamenti degli attori giuridici*, Edizioni Università di Macerata, Macerata.